

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZ. III – C.C. 23 GENNAIO 2018

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

AL RICORSO R.G. N. 13149/2018

per il sig. **Michele Massaro**, nato a Taranto il 17 luglio 1997, (C.F. MSSMHL97L17L049T) e residente in Manubria nella via Per Manduria, n. 11, rappresentato e assistito, giusta procura in calce al ricorso principale, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S, francescoleone@pec.it; tel 0917794561 fax n. 0917722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D, simona.fell@pec.it, tel 0917794561 fax n. 0917722955) e Chiara Campanelli (C.F. CMPCHR81D68G273D, chiaracampanelli@pec.studiolegalepoliteama.com; tel 0917794561 fax n. 0917722955,) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

- l'**Università degli Studi di Roma "La Sapienza"**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato;
- l'**Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Area Servizi agli Studenti – Ufficio Segreteria discipline medico-farmaceutiche e psicologiche**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato;
- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato.

E NEI CONFRONTI

- dei soggetti controinteressati che saranno individuati non appena l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati inoltrata in data 20 novembre 2018;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- della graduatoria relativa all'Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, datata 18 ottobre 2018 e pubblicata il successivo 13 novembre 2018 sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- del primo «Scorrimento Graduatorie Avviso per posti disponibili anni successivi al primo» pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo il 5 dicembre 2018 e di ogni eventuale e successivo scorrimento di graduatoria;
- della nota prot. n. 99722 del 6 dicembre 2018 dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", nella parte in cui è stato comunicato che la ricorrente potrà immatricolarsi solo se rimarranno posti disponibili al termine della procedura di cui all'impugnato «Avviso» e che secondo l'Amministrazione i ricorrenti non siano legittimati ad ottenere i dati anagrafici e di residenza dei controinteressati;
- di ogni altro atto potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente;
- nonché di tutti gli atti già impugnati con ricorso principale, iscritto sub r.g. n. 13149/2018, pendente dinanzi a codesto TAR;

Si premette in

FATTO

Con ricorso iscritto *sub* R.G. n. 13149/2018, tuttora pendente, parte ricorrente ha impugnato, con contestuale richiesta cautelare, il provvedimento prot. n. 63254/2018, con il quale l'Ateneo resistente ha rigettato l'istanza formulata dalla stessa ai fini dell'immatricolazione ad anno successivo al primo del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia con esonero dal test di ammissione e valutazione del relativo *curriculum studiorum* e l'Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria adottato il 18 ottobre 2018.

Con ordinanza n. 11851 del 6 dicembre 2018, Codesta Ecc.ma Sezione ha accolto l'istanza cautelare ritenuto *«in consonanza con i precedenti specifici della Sezione, che l'Ateneo*

resistente dovrà riesaminare, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, la posizione del ricorrente al fine di verificare se alla luce dei crediti formativi, maturati nel corso di laurea concluso ed in presenza di eventuali posti disponibili egli possa essere immatricolato nel Corso di Laurea richiesto ad anno di corso successivo al primo» (in termini, cfr. anche T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 7 dicembre 2018, n. 7434).

Tempestivamente, parte ricorrente ha provveduto a notificare alle controparti la succitata ordinanza inoltrando, a mezzo pec, il *curriculum studiorum* aggiornato con tutti i programmi delle materie sostenute al fine di ottenerne la corretta esecuzione mediante la valutazione (così come ordinato dal TAR) di tutti gli esami precedentemente sostenuti laddove oggettivamente suscettibili di convalida in ragione della relativa affinità.

Nelle more l'Ateneo ha pubblicato la graduatoria relativa all'Avviso e il primo scorrimento.

E, con l'impugnata nota prot. n. 99722/2018, ha comunicato che *«solo una volta conclusa questa procedura si potrà dire se vi sono o meno posti residui da destinare a studenti iscritti in corsi di laurea diversi da Medicina e Chirurgia o Odontoiatria e P.D.»*.

Oltre il danno la beffa.

Non solo, parte ricorrente non ha potuto partecipare all'«Avviso», ma a causa dello stesso rischia di perdere definitivamente ogni possibilità di immatricolarsi poiché i posti vacanti individuati con l'«Avviso» stanno per essere definitivamente assegnati in seguito agli scorrimenti di graduatoria ancora in corso.

Si rileva che, nelle more della notifica del presente ricorso, Codesto Ecc.mo Collegio, chiamato a valutare una fattispecie assimilabile alla presente ha *«ammesso la ricorrente con riserva alla selezione denominata “Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria adottato il 18 ottobre 2018 e pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ateneo La Sapienza»* e ordinato *«all'Ateneo resistente di disporre la misura idonea a consentire all'odierna parte ricorrente di partecipare al concorso, anche riaprendo i termini di presentazione delle*

domande di partecipazione» (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 7 dicembre 2018, nn. 7433 e 7434).

Conseguentemente, gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, previa sospensione dell'efficacia, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA LEGGE N. 264/1999 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 2 AL D.M. N. 337/2018 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/90 S.M.I – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41) DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI – INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS* – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34, 36 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

Attesa la natura di provvedimenti consequenziali, l'impugnata graduatoria e il relativo scorrimento risultano in via derivata affetti dalle medesime censure sollevate con il ricorso introduttivo.

Come già rilevato con il ricorso principale, l'impugnata previsione, di cui all'art. 1 dell'«Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria», si manifesta illegittima e arbitraria.

L'arbitrario “sbarramento” all'accesso al corso di laurea in Medicina e chirurgia si fonda su un'interpretazione della L. n. 264/1999 erronea e radicalmente contrastante con la *ratio* della norma nei termini definitivamente esplicitati dall'Adunanza Plenaria n. 1/2015 con la quale il Consiglio di Stato ha segnato il solco interpretativo seguito dall'unanime giurisprudenza

successiva e, naturalmente, anche da parte di Codesto Ecc.mo Collegio (cfr., fra le più recenti, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 12 settembre 2018, nn. 5163, 5162, 5261, 5160, 5958).

I suddetti principi, peraltro, risultano ben noti al resistente Ateneo il quale, avrebbe dovuto consentire a parte ricorrente di partecipare all’«Avviso» del 18 ottobre 2018.

La scelta di limitare l’accesso ai posti vacanti per immatricolazione ad anno successivo al primo solo a coloro che provengono dai medesimi corsi di laurea o hanno già conseguito il titolo di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria si pone in palese contrasto con quanto stabilito dalla normativa di settore e dal granitico orientamento giurisprudenziale formatosi in materia

L’illegittimità dell’«Avviso» è già stata rilevata dall’Ill.mo Presidente di Sezione con il Decreto n. 6504/2018, confermato con l’ordinanza n. 7268/2018 del 29 novembre 2018.

Precisamente, con il citato Decreto 6504/2018 il Presidente ha ritenuto che «l’istanza meriti accoglimento, nei limiti precisati in numerose pronunce cautelari della sezione, nonché nella recente sentenza n. 9832/18 del 9 ottobre 2018, ovvero ai fini della valutazione, per ciascun ricorrente, dei crediti formativi maturati anche presso facoltà diverse, purché equipollenti a materie d’esame previste nella facoltà di Medicina e Chirurgia e sufficienti per l’immatricolazione presso quest’ultima, in anni successivi al primo, in presenza di posti disponibili» (cfr. Decreto cautelare, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 29 ottobre, 2018).

Recentemente, l’illegittimità di tale operato è stata ancora una volta ribadita da Codesto Ecc.mo Collegio con le ordinanze nn. 7433 e 7434 del 7 dicembre 2018, con le quali ha ordinato *«all’Ateneo resistente di disporre la misura idonea a consentire all’odierna parte ricorrente di partecipare al concorso, anche riaprendo i termini di presentazione delle domande di partecipazione»* ed ha *«ammesso la ricorrente con riserva alla selezione denominata “Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria adottato il 18 ottobre 2018 e pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell’Ateneo La Sapienza»* (cfr. T.A.R. Lazio –

Roma, Sez. III, 7 dicembre 2018, nn. 7433 e 7434).

A causa dell'inerzia dell'Ateneo, parte ricorrente:

- da un lato, non è stata ammessa con riserva al concorso da cui era stata esclusa *de plano* essendo iscritta ad altro corso di laurea;
- dall'altro, essendole precluso l'accesso al contingente di posti vacanti messi a bando, ed essendo in atto gli scorrimenti e le procedure di immatricolazione, non potrà più immatricolarsi; con la nota prot. n. 99722 del 6 dicembre 2018 dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", ha comunicato, infatti, che la ricorrente potrà immatricolarsi solo se rimarranno posti disponibili al termine della procedura di cui all'impugnato «Avviso»;

Il comportamento dell'Ateneo "La Sapienza" oltre che essere illegittimo risulta quasi paradossale!

E invero, l'Università "La Sapienza" non ha impugnato né l'ordinanza con cui è stato disposto di valutare il *curriculum* e, conseguentemente, di immatricolare se sussistessero posti disponibili (i termini per proporre appello sono abbondantemente decorsi), né nessun altro provvedimento di tal tenore.

L'Ateneo resistente, quindi, si è dimostrato "giudizialmente" acquiescente alle ordinanze e sentenze adottate da Codesto Ecc.mo Collegio.

Tuttavia, di fatto, non solo continua a non uniformarsi quanto disposto da Codesto Ecc.mo Collegio, ma altresì continua ad adottare atti in totale spregio dei principi oramai granitici adottati in materia.

Come rilevato da Codesto Ecc.mo Collegio, l'impugnato «Avviso» adottato da La Sapienza non può escludere arbitrariamente coloro che non provengano dal medesimo corso di laurea in medicina e/o odontoiatria ovvero coloro che come la ricorrente, abbiano ottenuto una valutazione positiva del curriculum e la conseguente "idoneità" per l'immatricolazione.

All'illegittimità dell'impugnato «Avviso» per le ragioni esposte si aggiunge l'arbitraria e

ingiustificata inerzia dell'Ateneo che, già dalla notifica dell'istanza illegittimamente rigettata, doveva procedere a valutare il curriculum della ricorrente e adottare ogni conseguente determinazione in merito alla sua possibile immatricolazione data la sussistenza di posti vacanti. Con il ricorso principale, infatti, parte ricorrente aveva già dimostrato la sussistenza di numerosi posti vacanti presso il corso di laurea in medicina dell'Ateneo resistente.

Posti che nelle more del giudizio sono stati utilizzati da “La Sapienza” mediante la pubblicazione dell'impugnato «Avviso».

Ebbene, l'arbitrarietà del comportamento dell'Università appare inconfutabile.

Nell'utilizzare i posti vacanti “La Sapienza” avrebbe dovuto o consentire alla ricorrente di parteciparvi o riservare uno di questi posti in attesa della definizione del giudizio.

Così operando, infatti, l'Ateneo sta vanificando la tutela cautelare concessa da Codesto Ecc.mo Collegio.

E' intollerabile che l'Ateneo romano seguiti ad applicare un diritto particolare, diverso e incompatibile da quello positivo previsto dalla normativa vigente e confortato da una giurisprudenza irremovibile.

Nel rispetto dei principi dettati da Codesto Ecc.mo Collegio e nel rispetto dei doveri di buon andamento e di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione, “La Sapienza” avrebbe dovuto immatricolare la ricorrente al termine dell'esame del *curriculum studiorum*.

Alla luce delle superiori argomentazioni, la discriminazione subita da parte ricorrente appare innegabile e gli atti impugnati si manifestano del tutto illegittimi.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Alla luce di quanto articolato e dedotto, sussiste il requisito del *fumus boni iuris* a sostegno del presente ricorso.

Sussistono anche le ragioni di gravità e urgenza che giustificano la richiesta di misura cautelare.

Parte ricorrente sta subendo una gravissima lesione del proprio diritto allo studio.

Il ritardo nell'espletamento delle procedure di ammissione con riserva al concorso rischia

di privarla di ogni possibilità di immatricolazione.

Da mesi attende di poter intraprendere il proprio percorso di studi in medicina e chirurgia.

Percorso che viene arbitrariamente ostacolato dall'Università che, adottando atti illegittimi, impedisce l'immatricolazione della ricorrente.

Pertanto, in relazione ai posti attualmente disponibili, come si evince dalla documentazione prodotta in giudizio, risultano numerosi posti vacanti negli anni successivi al primo, conseguentemente, la richiesta immatricolazione non lede in alcun modo la programmazione didattica dell'Ateneo.

I descritti pregiudizi naturalmente aumentano in misura crescente nell'attesa della sentenza di merito, che giungerebbe certamente una volta trascorso un considerevole periodo di tempo accademico e, dunque, una volta occorso un danno molto grave e irreparabile per il ricorrente.

Per tutto quanto dedotto,

Inoltre, qualora si volesse ritenere che i posti messi a bando con l'impugnato «Avviso» siano gli unici vacanti presso il corso di laurea in questione, la gravità e urgenza è patente.

Detti posti, mediante gli scorrimenti, verranno tutti occupati e parte ricorrente, non avendo potuto partecipare al bando, non potrà mai beneficiare di tali posti.

In mancanza di posti liberi parte ricorrente vedrebbe sfumare ogni possibilità di immatricolarsi ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia, pur in seguito a positiva valutazione del *curriculum studiorum*.

È appena il caso di rammentare come nel processo amministrativo lo strumento cautelare sia volto ad impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal provvedimento o dal comportamento lesivo dell'amministrazione, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio.

Dottrina e giurisprudenza affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare, intendendo l'autonomia in senso non soltanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa non, infatti, ha funzione di accertamento o di anticipazione soddisfattiva della pretesa fatta valere dalla parte che richiede la misura, bensì appunto di garanzia

dell'effettività della tutela giurisdizionale (c.d. funzione conservativa).

Tale funzione costituisce immediata espressione del più volte menzionato principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile fra l'altro dagli artt. 24 e 113 Cost., nonché dal principio del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost., 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Donde l'estrema gravità ed urgenza, necessarie per richiedere la misura monocratica cautelare in esame.

Tanto premesso,

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO - ROMA

- in via istruttoria ex art. 41 c.p.a. disporre, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- in via cautelare, sospendere l'efficacia dell'impugnato *«Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria»* e della relativa graduatoria e degli scorrimenti, ordinando di bloccare le procedure di immatricolazione, con ogni conseguenziale statuizione e, per l'effetto, ordinare all'Ateneo resistente di inserire la ricorrente in graduatoria;
- in via cautelare, ordinare la valutazione del *curriculum studiorum* di parte ricorrente entro un termine certo e disporre sin da subito l'immatricolazione della stessa qualora, in seguito alla valutazione risulti idonea all'immatricolazione;
- in via cautelare, disporre l'immatricolazione in sovrannumero, ad anni successivi al I, di parte ricorrente presso l'Ateneo intimato;
- nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati con ogni conseguenziale statuizione.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano antistatari.

Roma, 14 dicembre 2018

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Chiara Campanelli